

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 37 del 25 maggio 1976

Oggetto: Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale.

In data 1 novembre 1975, è entrata in vigore la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 4 settembre 1975, e della quale si allega il testo, limitatamente alle parti che interessano l'assicurazione infortuni e malattie professionali (allegato n.1).

In attesa della emanazione dell'accordo amministrativo previsto dalla stessa Convenzione che dovrà dettare specifiche norme di attuazione, si forniscono, qui di seguito, alcuni chiarimenti e le prime istruzioni necessarie alla pratica applicazione della nuova normativa.

CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

La Convenzione si applica, in particolare, a tutti i lavoratori soggetti alla registrazione dei due Stati contraenti cittadini o apolidi o profughi residenti nel territorio italiano o sammarinese, nonché ai loro familiari e superstiti (articolo 3) e comprende le principali forme di assicurazione sociale, inclusa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 2).

ISTITUZIONI COMPETENTI

Ai fini dell'applicazione della Convenzione in oggetto in materia infortunistica si intendono designate quali istituzioni competenti (articolo 1, par. c) e d):

a) per la Repubblica italiana, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro,

b) per la Repubblica di San Marino, l'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino.

Tali istituzioni devono collaborare come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione.

Esse possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate e relativi mandatarî o rappresentanti.

Possono valersi anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche e consolari (articolo 45).

In proposito, si precisa che il Consolato generale della Repubblica di San Marino ha sede in Roma, Via Po n. 22, e che, inoltre, esistono altre rappresentanze di detta Repubblica nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Ravenna, Torino e Trieste.

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato contraente e soggetto alla legislazione di questo Stato anche se risiede nell'altro Stato o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente (articolo 7, par.2, a) .

La norma generale ora enunciata, che applica il principio della territorialità della legislazione, subisce la più importante eccezione nel caso del lavoratore distaccato.

Infatti, in base all'articolo 8, par. a), il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato nel quale ha sede l'impresa che lo distacca, sempreche la durata prevedibile del distacco non superi i sei mesi.

In proposito occorre segnalare la necessità che il datore di lavoro ovvero il lavoratore, se trattasi di lavoratore autonomo, chiedano il rilascio di un certificato attestante fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato nel quale ha sede l'impresa o dove viene svolta abitualmente un'attività autonoma.

In Italia, com'è noto, l'istituzione competente al rilascio di tale certificato per la generalità delle convenzioni internazionali e l'I.N.A.M. qualora il distacco ecceda il limite di sei mesi la proroga dovrà essere richiesta, da parte dell'impresa ovvero del lavoratore autonomo, all'autorità competente: questa, per l'Italia, è il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Divisione II.

Altre eccezioni al principio della territorialità sono previste a proposito dei lavoratori occupati presso imprese pubbliche o private di trasporto (articolo 8, par. b) e c).

PRESTAZIONI IN NATURA E IN DENARO (articoli 23 e 25)

Il lavoratore, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale che risiede o soggiorna nel territorio dello Stato contraente diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni in natura da parte della istituzione del Paese in cui risiede o soggiorna, per conto della Istituzione del Paese competente.

Le prestazioni economiche vengono, invece, corrisposte all'interessato direttamente dalla Istituzione competente.

Pertanto, la Sede alla quale l'assistito si rivolge per ottenere le prestazioni in natura previste dal Testo Unico deve accertare che il predetto sia munito della certificazione attestante il diritto a tali prestazioni rilasciato dall'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino.

Quest'ultimo potrà anche precisare il limite di durata delle prestazioni.

Naturalmente, per l'ipotesi inversa e cioè che un assistito dell'I.N.A.I.L. richieda le prestazioni all'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino, le Sedi, in attesa che l'Accordo amministrativo stabilisca precise modalità al riguardo rilasceranno, su richiesta dell'assistito, nei casi di cui all'articolo 23 (lavoratori frontalieri e stagionali e all'articolo 25 (trasferimento di dimora o residenza), la medesima certificazione di cui sopra in carta libera.

Qualora l'assistito non esibisca la certificazione idonea sarà cura della Sede richiederla alla istituzione sammarinese.

Nell'attesa dovranno essere erogate soltanto le prestazioni ambulatoriali.

Nel caso in cui risulti necessario il ricovero ospedaliero, la Sede, prima di avviare l'assistito a presidio sanitario, deve trasmettere la documentazione giustificativa all'Istituzione sammarinese competente ed attendere la relativa autorizzazione.

Pertanto, nell'eventualità di ricovero urgente, la Sede provvederà agli incumbenti di competenza dandone immediata comunicazione al predetto Istituto.

Per l'istruttoria dei casi sopra ipotizzati si raccomanda l'uso dei moduli 84-I e 85-I, di cui alla circolare n. 33/1974.

INFORTUNIO IN ITINERE (articolo 24)

L'evento lesivo verificatosi durante il viaggio di andata effettuato per la via più agevole e più breve e in tempo normale dal luogo di residenza o soggiorno in San Marino o in Italia, al luogo (in territorio italiano o sammarinese) nel quale il lavoratore si reca per iniziare il lavoro munito di regolare contratto ovvero durante il viaggio di ritorno dopo la fine del contratto di lavoro, deve essere considerato, a norma dell'articolo 24, infortunio sul lavoro indennizzabile.

La previsione contenuta nel paragrafo 2) del citato articolo non riguarda, invece, gli assicurati presso l'I.N.A.I.L., in quanto la legge italiana non prevede la tutela dell'infortunio in itinere.

PROTESI E PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA (articolo 26)

L'erogazione delle prestazioni in questione è subordinata, salvo casi di assoluta urgenza, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.

Per casi di assoluta urgenza devono intendersi quelli ai quali la prestazione richiesta non può essere

differita senza mettere in pericolo o compromettere la salute dell'interessato.

Pertanto, la Sede alla quale venga presentata domanda di fornitura o rinnovo di un apparecchio di protesi ovvero di altra prestazione in natura di grande importanza, deve trasmettere la documentazione medica giustificativa all'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino per il relativo benessere e quindi, ricevuta l'autorizzazione, provvederà alla erogazione delle prestazioni stesse.

Invece, nei casi di assoluta urgenza, deve prontamente informare l'istituzione sammarinese dell'avvenuta concessione delle prestazioni trasmettendo la documentazione giustificativa.

Si allega alla presente circolare l'elenco delle protesi e delle prestazioni in natura considerate di grande importanza che, in attesa dell'emanazione del citato Accordo amministrativo, ha valore indicativo (allegato n. 2).

SPESE DI TRASPORTO DI INFORTUNATI (articolo 28)

Le disposizioni dell'articolo 28 non sono applicabili in quanto la legge italiana non prevede tra le prestazioni assicurative il rimborso delle spese per i particolari trasporti ipotizzati nella disposizione.

MALATTIE PROFESSIONALI (articoli 29 e 30)

Se l'assistito ha contratto la malattia professionale a seguito di attività suscettibile di provocare tale malattia svolta esclusivamente in un Paese e la tecnopatia si sia manifestata nell'altro Paese, competente all'indennizzo del caso e l'istituzione del Paese nel quale è stata svolta l'attività rischiosa.

Se invece l'assistito ha contratto la malattia professionale a seguito di attività svolta in entrambi i Paesi, competente all'indennizzo del caso e l'istituzione del Paese nel quale è stata da ultimo svolta l'attività rischiosa.

Pertanto la Sede alla quale perviene la denuncia, qualora la tecnopatia debba attribuirsi ad attività svolta unicamente nel territorio di San Marino, deve trasmettere all'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino la denuncia stessa corredata della documentazione sanitaria (mod.5-SS.o certificato medico equivalente) e anamnestica (documenti salariali o di lavoro, completa anamnesi lavorativa in stretto ordine cronologico con testo dattiloscritto).

Nei casi di rischio misto la Sede procede direttamente all'istruttoria preliminare intesa a stabilire la competenza assicurativa del caso.

Una volta accertato che l'ultima possibile esposizione al rischio è avvenuta nel territorio di San Marino la Sede trasmette per competenza la documentazione acquisita all'istituzione sammarinese, dandone comunicazione all'interessato.

La corrispondenza scambiata con l'istituzione sammarinese in relazione ai casi di rischio misto dovrà essere inviata in copia, per opportuna conoscenza, a questa Direzione generale.

SILICOSI E ASBESTOSI (articolo 30, 2 comma)

Disposizioni particolari sono previste per la silicosi e l'asbestosi.

In proposito si precisa che per attività suscettibile di provocare o aggravare queste tecnopatie deve intendersi un'attività rischiosa tutelata, a prescindere dalla durata di esposizione al rischio.

A parte ciò, speciale rilievo assume il principio secondo il quale se le lavorazioni rischiose sono state svolte in entrambi i Paesi, gli oneri delle prestazioni economiche e sanitarie vengono ripartiti tra le Istituzioni competenti in proporzione alla durata della esposizione al rischio nei due Paesi.

A tale fine resta inteso che gli accertamenti effettuati dalla istituzione che ha concesso l'indennizzo debbono considerarsi definitivi dalla istituzione dell'altro Stato, sia per quanto riguarda il riconoscimento della tecnopatia, sia per quanto riguarda il grado di inabilità.

Inoltre, gli adempimenti per la ripartizione degli oneri anzidetti, secondo le modalità da stabilire nell'Accordo amministrativo saranno svolti a cura di questa Direzione generale, Servizio Prestazioni

Assicurative, alla quale pertanto occorre segnalare i singoli casi, dopo la loro definizione.

AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (articoli 29 e 31)

Sono previste le due ipotesi seguenti:

a) se non vi è stata una successiva esposizione a rischio oppure se questa è avvenuta nel Paese cui già fa carico l'indennizzo della malattia, l'onere dell'aggravamento è sostenuto dall'istituzione competente di tale Paese.

b) se, invece, si è verificata una successiva esposizione al rischio nel Paese contraente diverso da quello che ha già indennizzato il caso, l'onere dell'aggravamento è sostenuto dall'istituzione competente di quest'ultimo Paese e si concretizza in un separato indennizzo.

Pertanto, in questi casi la Sede, una volta accertato che l'aggravamento deve attribuirsi all'ultima lavorazione svolta nel territorio di San Marino, deve interessare l'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino trasmettendo la domanda e la certificazione medica e anamnestica e deve darne notizia all'interessato.

AGGRAVAMENTO DELLA SILICOSI E DELL'ASBESTOSI (articolo 32)

A parte il caso previsto dall'articolo 29, secondo comma, se l'onere delle prestazioni è stato ripartito ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, sono possibili le due ipotesi seguenti:

a) se non vi è stata una successiva esposizione al rischio, l'onere dell'aggravamento deve essere ripartito nelle stesse proporzioni stabilite per le precedenti prestazioni; a tal fine le Sedi dovranno segnalare casi alla Direzione generale, come sopra indicato;

b) se, invece, si è verificata una successiva esposizione a rischio in uno dei due Paesi contraenti, l'onere dell'aggravamento è sostenuto dall'istituzione competente del Paese ove si è svolta l'ultima lavorazione rischiosa.

Pertanto la Sede deve interessare, se del caso, l'istituzione sammarinese, come sopra indicato.

INFORTUNI POLICRONI (articolo 33)

Se in uno dei due Paesi contraenti si verifica un infortunio o una malattia professionale a carico di un lavoratore portatore di postumi per infortunio o malattia professionale verificatisi precedentemente nell'altro Paese, l'istituzione competente all'indennizzo del secondo evento dovrà tenere conto, ai fini della valutazione del grado di invalidità, delle precedenti lesioni come se si fossero verificate sotto la propria legislazione.

Inoltre il secondo comma dell'articolo 33 stabilisce che, se il lavoratore è già titolare di rendita per gli eventi pregressi e l'istituzione competente per il nuovo evento è tenuta alla costituzione di una rendita, la stessa deve corrispondere la sola differenza tra l'importo della propria rendita e quello dell'indennizzo corrisposto dall'istituzione dell'altro Paese.

In relazione a quest'ultima previsione si precisa che l'Istituto ha da tempo adottato l'orientamento, convalidato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo il quale gli eventi pregressi verificatisi all'estero possono dare luogo soltanto all'applicazione dello articolo 79 Testo Unico nel caso in cui vi sia concorso di lesioni.

Pertanto le Sedi, anche per l'ipotesi in esame, devono uniformarsi a tale orientamento, non operando quindi la riduzione dell'importo della rendita nel senso previsto dal secondo comma dell'articolo in questione.

NOTIFICA DI INFORTUNIO (articolo 34)

Ogni infortunio, dal quale sia derivata la morte o una invalidità permanente totale o parziale, occorso ad un lavoratore di uno dei due Paesi, occupato nel territorio dell'altro Paese, deve essere notificato alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e alla istituzione dell'altro Stato.

Le Sedi, pertanto, provvederanno a notificare gli infortuni occorsi in Italia a cittadini sammarinesi alle locali rappresentanze diplomatiche della Repubblica di San Marino nonché all'Istituto di Sicurezza Sociale di quello Stato.

RIMBORSI (articoli 27 e 46)

Le prestazioni in natura, nonché gli accertamenti e le perizie mediche svolte da una istituzione per conto dell'altra, sono oggetto di rimborso.

Al riguardo, in attesa che l'Accordo amministrativo stabilisca precise modalità, le Sedi dovranno osservare la procedura recentemente introdotta con la circolare n. 3/1976 che ha istituito il modulo 87-I per i rapporti con i Paesi extra C.E.E., comunicando le spese sostenute secondo l'importo effettivo maggiorato dall'I.V.A. ed applicando le tariffe di cui alla circolare n. 60/1975.

Le prestazioni erogate dalle Sedi le quali formano oggetto di rimborso da parte dell'istituzione di San Marino, vanno contabilizzate al sottoconto 873.03 Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Istituti Esteri gestione 1.1.0, competenza C/R 10; al recupero di dette somme provvederà invece direttamente la Direzione generale imputandole al relativo sottoconto di entrata 073.03 Rimborso prestazioni economiche e sanitarie per conto di Istituti Esteri gestione 1.1.0, competenza C/R 10.

Gli inconvenienti e le eventuali difficoltà di applicazione della presente circolare dovranno essere segnalati a questa Direzione generale.

All. n. 2

All. n. 1 alla circ. n. 37/1976

4.9.75 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 236

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1975, n. 432.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Animata dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno

convenuto di concludere in proposito una convenzione ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:

a) il termine legislazione designa le leggi, i regolamenti, i decreti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato contraente, che concorrono i rami ed i regimi della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 2;

b) il termine autorità competente significa l'autorità competente per l'applicazione della legislazione indicata all'art. 2 della presente convenzione e precisamente,

per quanto riguarda l'Italia: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

per quanto riguarda San Marino: il Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanità;

c) il termine istituzione designa per ciascuno Stato contraente l'istituto, l'organismo e l'autorità cui è affidata la gestione dei regimi assicurativi;

d) il termine istituzione competente designa l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione e verso la quale egli ha diritto o avrebbe diritto a prestazioni se egli risiedesse od i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente in cui si trova questa istituzione;

e) il termine Stato competente designa lo Stato contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente;

f) il termine residenza designa la dimora abituale;

g) il termine soggiorno designa la dimora temporanea;

h) il termine lavoratori designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate ai sensi della legislazione applicabile;

i) il termine lavoratori frontalieri designa i lavoratori che sono occupati sul territorio di uno Stato contraente e residenti sul territorio dell'altro Stato contraente, dove essi ritornano normalmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

l) il termine profugo ha il significato che gli viene attribuito nell'art. 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

m) il termine apolide ha il significato che gli viene attribuito dall'art. 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;

n) il termine familiari designa le persone definite o riconosciute come tali o designate come componenti il nucleo familiare dalla legislazione applicabile, tuttavia, dove tale legislazione consideri come familiare soltanto le persone conviventi con il lavoratore, questa condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è considerata soddisfatta quando le stesse persone siano prevalentemente a carico del lavoratore;

o) il termine superstiti designa le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come superstiti soltanto le persone già conviventi con il lavoratore deceduto, tale condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, è considerata soddisfatta se le stesse persone siano prevalentemente a carico del lavoratore;

p) il termine periodi di assicurazione designa i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono

definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura e in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

q) i termini prestazioni, pensioni, rendite designano le prestazioni, le pensioni, le rendite, ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o assegni supplementari, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite ed i versamenti effettuati, eventualmente a titolo di rimborso dei contributi;

r) il termine prestazioni familiari designa tutte le prestazioni in natura, in danaro destinate a compensare i carichi familiari;

s) il termine assegni in caso di morte designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera q) del presente articolo.

Articolo 2

1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2) La presente convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente.

3) La presente convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note.

Detto elenco potrà essere modificato successivamente di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

4) La presente convenzione non si applicherà alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle legislazioni indicate al paragrafo I) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascun Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo tra i due Stati contraenti.

Articolo 3

1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno dagli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

2) Inoltre la presente convenzione si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti indipendentemente dalla cittadinanza di questi lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi

residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti.

3) La presente convenzione non si applica agli agenti diplomatici e consolari di carriera, nè ai dipendenti pubblici ed assimilati soggetti ai regimi speciali, fatta eccezione per i dipendenti pubblici e assimilati soggetti alla legge della Repubblica di San Marino n. 41 del 22 dicembre 1972.

Articolo 4

Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, ed alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di detto Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Articolo 5

1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

2) Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione alla assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente e alla assicurazione volontaria o facoltativa in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 6

1) Le prestazioni in denaro le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o in virtù della presente convenzione, non possono subire alcuna riduzione, nè modifiche, nè sospensione, nè confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

2) Le prestazioni di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Stato contraente, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato, con le stesse condizioni e misure applicate dal primo Stato ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato.

Tuttavia le pensioni e le rendite che siano liquidate periodicamente o in capitale ai beneficiari o agli agenti diritto, sono pagate ai cittadini dei due Stati contraenti quale che sia lo Stato ove essi risiedono.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7

1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente.

Questa legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2) Salvo quanto disposto nel presente titolo:

a) i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente;

b) i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.

Articolo 8

L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7 subisce le seguenti

eccezioni e particolarità:

a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti che sono distaccati da questa impresa sul territorio dell'altro stato contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile del lavoro che devono effettuare non ecceda i sei mesi.

La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere sempre che ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi.

Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i sei mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale rimane applicabile col consenso della autorità competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro temporaneo.

Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno Stato contraente e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo;

b) i lavoratori dipendenti di una impresa pubblica di trasporti che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, occupati nel territorio dell'altro Stato sia transitoriamente sia in modo permanente, sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'impresa ha la propria sede;

c) per quanto riguarda le imprese di trasporto diverse da quelle di cui alla lettera b).

d) i lavoratori occupati nelle parti mobili (personale viaggiante) sono esclusivamente sottoposti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede;

e) nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Stato contraente una succursale o una rappresentanza permanente i lavoratori occupati presso detta succursale o rappresentanza permanente sono sottoposti alle legislazioni dello Stato nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente, nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Stato è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.

Articolo 9

1) Salvo quanto disposto dall'articolo 3, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7 sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalità occupati in uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici.

2) Tuttavia i lavoratori di cui al paragrafo precedente che siano cittadini dello Stato contraente rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione possono optare per l'applicazione della legislazione di questo Stato.

Il diritto di opzione può essere esercitato nuovamente ogni anno civile entro il 31 dicembre, per l'anno successivo.

Articolo 10

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1) e paragrafo 2), lettera a), della presente convenzione, per quanto riguarda la legislazione applicabile.

Esse potranno convenire ugualmente che le eccezioni previste nell'articolo 8 non si applicheranno in certi casi particolari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI OMISSIS

Capitolo III

Articolo 23

1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente beneficiano:

a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima.

b) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero sul territorio di tale Stato.

2) I lavoratori, di cui al presente articolo, che soggiornano sul territorio competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato.

3) I lavoratori, di cui al presente articolo che trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato.

4) Le malattie professionali tutelate saranno elencate in un successivo scambio di note; le eventuali variazioni potranno essere concordate dalle istituzioni competenti dei due Stati.

Articolo 24

1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, è assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultimo Stato qualora l'infortunio si verifichi durante il viaggio per la via più agevole e più breve ed in tempo normale, dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro.

Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

2) L'infortunio di cui un lavoratore è vittima sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, durante l'itinerario normale dal suo luogo di residenza o di soggiorno al luogo di lavoro o inversamente è assimilato ad un infortunio sul lavoro sopraggiunto sul territorio dello Stato competente.

Articolo 25

I lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:

a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente, o

b) che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da questa istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure

c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato, beneficiano:

d) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita eventualmente dalla legislazione dello Stato competente,

e) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se si trovassero sul territorio di tale Stato.

Articolo 26

La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi e delle altre

prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo i casi di urgenza assoluta, alla autorizzazione dell'istituzione competente.

Articolo 27

L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù del paragrafo 1) dell'articolo 23, del paragrafo d) dell'articolo 25 e dell'articolo 26.

Le modalità per il rimborso saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 44 della presente convenzione.

Articolo 28

1) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza, oppure fino all'ospedale, le spese sopportate per il trasporto dell'infortunato fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiede l'infortunato sono assunte in carico dall'istituzione competente, secondo quanto disposto dalla legislazione che essa applica, a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano.

2) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto del cadavere fino al luogo di inumazione, le spese sopportate per il trasporto della salma fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente il quale la vittima risiedeva, sono prese in carico dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 29

Qualora abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altro Stato.

Articolo 30

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

Nel caso di silicosi o asbestosi gli oneri delle prestazioni in natura e in denaro derivanti dalla applicazione del presente articolo sono ripartiti fra le istituzioni competenti degli Stati contraenti proporzionalmente alla durata dei periodi di esposizione al rischio morbigeno, secondo le modalità che saranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 44.

Articolo 31

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 30, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio dello Stato in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altro Stato egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questo Stato per la differenza tra il grado d'incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Articolo 32

In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi dell'art. 30, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni ai sensi dell'articolo 30 è tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica;
- b) l'onere delle prestazioni in natura e in denaro rimane ripartito tra le istituzioni che partecipano all'onere delle prestazioni precedenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 30.

Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere delle prestazioni in natura e in denaro corrisposte per l'aggravamento.

Articolo 33

Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

Tuttavia, qualora per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatasi nell'altro Stato contraente l'assicurato fosse già titolare di rendita, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza.

Articolo 34

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'istituzione competente alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e all'istituzione dell'altro Stato.

OMISSIS

Capitolo VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 43

1) Salvo quanto disposto all'articolo 39, se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, sono presi in considerazione dall'istituzione che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.

2) Qualora la legislazione applicata dallo Stato contraente cui appartiene l'istituzione che procede alla determinazione delle prestazioni preveda che l'importo delle prestazioni stesse sia stabilito tenendo conto dei familiari a carico dell'interessato, debbono essere presi in considerazione anche i familiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione.

Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti dei rimborsi e dei controlli dall'uno all'altro Stato contraente.

Articolo 45

1) Le autorità competenti degli Stati contraenti:

a) si comunicano tutte le informazioni concernenti le disposizioni prese per l'applicazione della presente convenzione;

b) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione, che possono avere conseguenze sull'applicazione della presente convenzione.

2) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti collaborano tra loro, come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione.

La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni, in linea di massima e gratuita.

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di talune spese.

3) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o con i loro mandatari o rappresentanti.

Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 46

1) Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Stato saranno eseguiti, su richiesta di dette istituzioni, dalle istituzioni dell'altro Stato.

Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44, saranno stabilite le disposizioni particolari sia per il rimborso delle spese sia, eventualmente, per le modalità da seguire.

2) Le perizie e gli accertamenti medici effettuati o le modalità previste nel paragrafo precedente sono considerati come effettuati sul territorio dello Stato competente.

Articolo 47

Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente, per un danno subito sul territorio dell'altro Stato, gli eventuali diritti della istituzione debitrice sul territorio del secondo Stato, nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno, sono regolati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale surrogazione;

b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale diritto.

Articolo 48

Le autorità diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le istituzioni competenti dell'altro Stato per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri aventi diritto, secondo le norme e gli usi consentiti dal diritto internazionale.

Articolo 49

1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti,

valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza degli interessati.

2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 50

Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo di tale Stato sono ricevibili se presentati nello stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo corrispondente dell'altro Stato.

In tal caso l'autorità, l'istituzione o l'organismo che ha ricevuto tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti li trasmette senza indugio all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente del primo Stato direttamente o per il tramite delle autorità competenti degli Stati contraenti dandone notizia all'interessato.

La data alla quale tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organismo del secondo Stato e considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organismo competente a riceverli.

Articolo 51

1) La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato contraente può aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura amministrativa con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dal recupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di questo ultimo Stato.

2) Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario mediante apposito accordo, anche per quanto riguarda la procedura giudiziaria del recupero.

Articolo 2

1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune accordo, tutte le controversie che sorgeranno in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione.

2) Nel caso che, per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione.

La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

Articolo 53

Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad una istituzione di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad una istituzione dell'altro Stato, la prima istituzione sarà considerata competente finché la competenza non sia stata definita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti o la controversia non sarà stata risolta definitivamente in conformità dell'articolo 52.

Articolo 54

1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le autorità o le istituzioni competenti dei due Stati contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato un'assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo 52.

2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituzione dello Stato in cui l'interessato risiede.

Tale istituzione corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione.

3) L'istituzione che in definitiva risulterà obbligata deve rimborsare in unica soluzione, all'istituzione che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

4) Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituzione che in definitiva risulterà obbligata imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Articolo 55

1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore.

Nell'applicazione della presente convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne.

Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni.

3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli.

Detta revisione sarà effettuata da ciascuno Stato contraente secondo la propria legislazione.

4) Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in esca contenute.

5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1), primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3), valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Articolo 56

Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 57

1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2) La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

3) La presente convenzione è inclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore.

Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti

nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Stati contraenti potranno precedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cesserà di essere in vigore e, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.

Allegato n. 2 alla circ. n. 37/1976

ELENCO DELLE PROTESI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA CONSIDERATE DI GRANDE IMPORTANZA

- 1) Apparecchi di protesi ed apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, e gli accessori e gli attrezzi necessari;
- 2) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);
- 3) protesi mascellari e facciali, parrucche;
- 4) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;
- 5) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici;
- 6) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavità boccale;
- 7) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione;
- 8) rinnovo delle apparecchiature di cui ai numeri precedenti;
- 9) soggiorno e trattamento medico: in un convalescenziario, centro idrofangotermale o elioterapico;
- 10) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale